

866/09
1453
866/09
1453



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO**

Il Giudice dott.ssa Flavia Grilli, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro n. 866/2009 RGL promossa con ricorso depositato in data 2.9.2009

da

, elettivamente domiciliata in Lanciano, via L. De Crecchio n. 61, presso lo studio dell'avv. Francesco Orecchioni, che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in giudizio in persona del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "_____ di _____, delegato ai sensi dell'art. 417 bis cpc, elettivamente domiciliato in _____, presso la scuola primaria _____

RESISTENTE

OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 2.9.2009 -
dipendente MIUR con mansioni di collaboratrice scolastica in servizio presso l'Istituto Comprensivo di _____ - conveniva in giudizio dinanzi a questo giudice del lavoro il suddetto Ministero, impugnando il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dal Dirigente scolastico in data 10.3.2009, prot. n. 1707/FP e chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva tempestivamente il MIUR, contrastando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.

Così instauratasi la lite, la causa - ritenuta decidibile allo stato degli atti - è stata da ultimo rinviata all'odierna udienza, ove è stata decisa pronunciando la presente sentenza, contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 comma 1, come modificato dalla L. 133/08.

Va preliminarmente affrontata – in quanto decisiva – la questione relativa alla asserita illegittimità della sanzione irrogata per incompetenza del dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 165/01.

Ebbene, come recentemente statuito da Cass. Sez. lav. 17 giugno 2010 n. 14628, *“Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 165 del 2001, nel testo previgente il D. Lgs. 150 del 2009, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Il procedimento instaurato da un soggetto o da un organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili ad opera della contrattazione collettiva, sia per l'operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perché l'art. 55 cit. comma 3, attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l'entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare”*.

Nello stesso senso si era già espressa Cass. sez. lav. 5 febbraio 2004 n. 2168.

Nel caso di specie è stata impugnata una sanzione disciplinare conservativa (multa) irrogata alla ricorrente da parte del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di _____, ove la stessa prestava la propria attività di collaboratrice scolastica.

Il Ministero convenuto si è difeso sul punto asserendo che la competenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione della multa era stata prevista dal CCNL Comparto scuola 2006-2009, all'art. 94, che testualmente recita, al comma 1°, che *“Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico”*.

Va a questo punto osservato che il contratto collettivo di lavoro rientra nell'ambito di una fonte di legge sottordinata rispetto alla norma dell'art. 55 D.lgs. 165/01, che costituiva una disposizione inderogabile sulla competenza.

Solo con il D. Lgs. 150/2009 (cd Riforma Brunetta) si è fatto luogo ad un ampliamento dei poteri del dirigente, essendosi previsto che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora irroghi direttamente le sanzioni meno gravi.

La previgente disciplina (in vigore all'epoca dell'irrogazione della sanzione impugnata nel presente procedimento) limitava invece la competenza del dirigente alla sanzione del rimprovero verbale e della censura.

Nel caso di specie il provvedimento è stato dunque adottato dal dirigente scolastico in violazione di norma di legge inderogabile sulla competenza, con conseguente illegittimità dello stesso e degli effetti del medesimo, che devono essere eliminati mediante il suo annullamento.

Dalla inderogabilità della norma sulla competenza non può infatti che derivare la nullità dell'atto o del provvedimento adottato dall'organo ex lege non competente.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto, dichiarando l'illegittimità del procedimento disciplinare instaurato dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di _____ e la nullità della conseguente sanzione della multa (di importo pari a quattro ore di retribuzione) irrogata alla ricorrente con provvedimento di data 10.3.2009 prot. n. 1707 FP, con ogni conseguenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P. Q. M.

Il Giudice presso il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da _____ nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, così provvede:

1. accerta e dichiara l'illegittimità del procedimento disciplinare instaurato dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di _____ e la nullità della conseguente sanzione della multa (di importo pari a quattro ore di retribuzione) irrogata alla ricorrente con provvedimento di data 10.3.2009 prot. n. 1707 FP, con ogni conseguenza;
2. condanna il MIUR, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 per diritti ed onorario, oltre IVA, CAP e rimb. forf. ex lege.

Lanciano, 13 dicembre 2011.

IL CANCELLIERE
Ufficio Giudiziaro
Giovanna COTELLESA



IL GIUDICE
Dott.ssa Flavia Grilli

